



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/12/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 5.452,00 a titolo di commissioni finanziarie e accessorie non maturate, nonché del premio assicurativo non goduto.

Chiede altresì la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: di aver rimborsato al cliente, in sede di anticipata estinzione, la somma di € 926,71 a titolo di "ratei non maturati" nonché di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore rimborso di € 917,55, peraltro rifiutato da parte ricorrente; che la c.d. sentenza *Lexitor* non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento e che le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti ormai "esauriti" e sorti in epoca precedente alla decisione stessa; inoltre, rileva come l'art. 16 della Direttiva dispieghi un'efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati; di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio



prodromica alla stipula del finanziamento; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione; la non ripetibilità delle spese di istruttoria come anche delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 926,71), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; con riferimento agli oneri assicurativi, ribadisce di essersi reso disponibile a seguito della proposizione del reclamo a rimborsare la somma di € 259,36, non accettata dal cliente; l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva*



della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Con particolare riferimento alle commissioni di gestione, il Collegio precisa che il contratto non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento.

Ripetibili sono altresì le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria le quali, tuttavia, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall’intermediario per gli interessi corrispettivi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, debbano essere restituiti per la parte non maturata. Nel caso di specie, il criterio di rimborso da applicare non è quello previsto di criteri contrattuali in quanto non sono in atti le C.G.A.

Ciò premesso il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	20
rate residue	100
TAN ▶	4,50%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	83,33%
- in proporzione alla quota	71,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 375,00	€ 320,39			€ 320,39
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.253,82	€ 1.044,85	€ 892,69			€ 1.044,85
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.229,88	€ 1.024,90	€ 875,65		€ 926,71	€ 98,19
○	oneri assicurativi lett. E (recurring)	€ 535,68	€ 446,40	€ 381,39			€ 446,40
○	costi di intermediazione (up front)	€ 4.185,00	€ 3.487,50	€ 2.979,62			€ 2.979,62
○			€ 0,00	€ 0,00			
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 4.889,45
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.889,45.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 11575 del 26 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI